Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 12 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XV, n. 2647.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1520, contenente disposizioni sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2648.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 1077, che ha dato esecuzione al Trattato stipulato in Roma il 9 marzo 1937 fra l'Italia e l'Ungheria, relativo all'estensione ai Possedimenti e alle Colonie italiane del Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2649.

Vendita al sig. Giovanni Battista Novelli dell'immobile demaniale denominato « Antica Caserma della Porta » in Gradisca, di importante interesse storico-artistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato il 10 gennaio 1935, in virtù del quale lo Stato, in deroga all'art. 2 del R. decreto-legge 21 novembre 1927 n. 2461, ha venduto al signor Giovanni Battista Novelli, per il prezzo di L. 3000, e con l'obbligo del restauro, entro il termine di tre anni, l'immobile demaniale in Gradisca denominato « Antica Caserma della Porta », di importante interesse storico-artistico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni, con le seguenti modificazioni:

Nel 1° comma dell'art. 16 alle parole « ed al genere della classifica degli alberghi » sono sostituite le altre « ed al genere della clientela degli alberghi ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avrà inizio dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, per il primo triennio, potrà modificare la classifica a seguito dei ricorsi presentati secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6, considerando non tassativi i requisiti appresso elencati, derogando dalla tabella allegata al presente decreto.

Alberghi di categoria di lusso: al punto 1): apparecchi radio, palestre e docce; al punto 9): numero degli ascensori; al punto 10): ufficio telegrafico e postale.

Inoltre potrà modificare la classifica considerando:

come di I categoria alberghi che, pur non avendo la metà delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito;

come di IV categoria alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze;

come di I categoria pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purchè abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano;

come di II categoria pensioni che abbiano anche più di 30 stanze;

come di III categoria pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze.

Gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione universale ed internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state dettate le relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione universale ed internazionale in Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state dettate le relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 127.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 18.000.000 per completamento di opere marittime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 774, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 18.000.000 per completamento di opere marittime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento) e la società stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 573168 dell'importo di L. 4035 (quattromilatrentacinque) rilasciata dall'esattoria consorziale di Bologna il 12 marzo 1937 per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), dovuta dalla ditta « Guidi Elisa ved. Bagnoli fu Cesare » sull'art. 4331 fabbricati del predetto Comune, con delega ad essa Guidi per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bologna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(877)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Media dei cambi e dei titoli

del 5 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,36
Francia (Franco)	61,95
Svizzera (Franco)	441,35
Argentina (Peso carta)	5 —
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,80
Danimarca (Corona)	4,257
Norvegia (Corona)	4,7915
Olanda (Fiorino)	10,635
Polonia (Zloty)	361,20
Portogallo (Scudo)	0,8669
Svezia (Corona)	4,91
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5997
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,975
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3,00% Lordo	52,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,80
Id. id. 5 % (1936)	93,925
Rendita 5% (1935)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,875
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,425
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

Media dei cambi e dei titoli — N. 54

del 7 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,30
Francia (Franco)	61,90
Svizzera (Franco)	441 —
Argentina (Peso carta)	4,985
Belgio (Belga)	3,2225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,82
Danimarca (Corona)	4,2545
Norvegia (Corona)	4,7885
Olanda (Fiorino)	10,6275
Polonia (Zloty)	361,40
Portogallo (Scudo)	0,8663
Svezia (Corona)	4,908
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5997
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,125
Id. 3,50% (1902)	71,10
Id. 3 % Lordo	52,325
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,725
Id. Id. 5 % (1936)	94 —
Rendita 5% (1935)	93,675
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,875
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

Media dei cambi e dei titoli — N. 55

dell'8 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,20
Francia (Franco)	61,40
Svizzera (Franco)	440,75
Argentina (Peso carta)	4,97
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,75
Danimarca (Corona)	4,25
Norvegia (Corona)	4,7835
Olanda (Fiorino)	10,6175
Polonia (Zloty)	361 —
Portogallo (Scudo)	0,8654
Svezia (Corona)	4,9025
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5997
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,25
Id. 3,50% (1902)	71,10
Id. 3 % Lordo	52,325
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,725
Id. Id. 5 % (1936)	93,90
Rendita 5% (1935)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,775

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito agricolo « G. Nicotera », con sede in Sambiase (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 14 dicembre 1936-XV, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito agricolo « G. Nicotera », con sede in Sambiase (Catanzaro), e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge suddetto;

Veduto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1936-XV, con il quale furono nominati il commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza dell'azienda predetta;

Considerato che il rag. Alessandro Nigro, membro del Comitato di sorveglianza, avendo trasferito altrove la propria residenza, non è più in grado di espletare regolarmente le sue funzioni e che, pertanto, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il signor dott. Giuseppe Ceci è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito agricolo « G. Nicotera », con sede in Sambiase (Catanzaro), in sostituzione del rag. Alessandro Nigro, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(871)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mordano (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 settembre 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Mordano (Bologna) ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Mordano;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 settembre 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Mordano (Bologna) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi tre a decorrere dal giorno 16 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(872)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento) e dispone la messa in liquidazione della Società stessa secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il rag. Calogero Vetrano fu Biagio è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca (Agrigento) ed i signori Santi Montalbano fu Accursio, cav. Ignazio Basso di Giuseppe e cap. Michele Sortino fu Michelangelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(917)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 138;
Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 312;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1343, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sull'Istituto di sanità pubblica;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 7 ottobre 1937-XV, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1937-XV, contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, il concorso di cui nel presente decreto;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il bando di concorso ad un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica, indetto con decreto Ministeriale 25 marzo 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1935, registro n. 4 Interno, foglio n. 9.

Art. 2.

E' aperto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente chimico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di lire quattordicimilaquattrocento (14.400) e il supplemento del servizio attivo di lire tremila (L. 3000) oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 agosto 1934, n. 561, e degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età e superato i 34, salve le eccezioni consentite dalle leggi in vigore.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Istituto di sanità pubblica, viale Regina Margherita, 299), non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data d'iscrizione al P.N.F., rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

6° certificato medico, legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero per gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto a cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, o diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale, oppure in chimica e farmacia, conseguite entro il 31 dicembre 1924, o conseguite entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata. I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, devono produrre la dichiarazione d'invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale; gli orfani dei caduti per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli orfani dei caduti per servizio militare non isolato all'estero, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito d'impegnarsi a prestare servizio anche nei territori dell'Impero, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Art. 5.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 6.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si daranno in Roma ed avranno luogo presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 7.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle Scuole superiori di medicina veterinaria o nelle Scuole superiori di agricoltura del Regno;

b) gli uffici o gli impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgono a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministero dell'interno e composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto di sanità pubblica;

c) da un capo di laboratorio o di reparto, ovvero da un ispettore generale dell'Istituto medesimo;

d) da due docenti di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario tecnico di gruppo *A* dell'Istituto, oppure un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso della prova scritta e delle pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei 7/10 nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osservano le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di lire ottocento (L. 800) ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed aumentato ancora dell'8 per cento giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 15.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO PER GLI ESAMI

di concorso per un posto di assistente chimico nel Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Traduzione dal tedesco in italiano di un brano di un trattato di chimica. (Per la traduzione sono accordate quattro ore di tempo). Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di indicare le lingue estere (francese e inglese) su cui egli chieda di dare esperimento, oltre quella obbligatoria.

PROVE PRATICHE.

A) Analisi qualitativa.

Ricerca delle basi e degli acidi di un miscuglio.

Il numero complessivo delle basi e degli acidi non sarà inferiore a dieci.

Non sono esclusi dalla miscela gli elementi rari.

B) Analisi quantitativa.

Separazione e determinazione di due componenti di un miscuglio.

C) Prova di chimica-fisica.

Determinazione del pH col metodo potenziometrico. Determinazione della conducibilità elettrica. Determinazioni colorimetriche con colorimetro a prismi e con colorimetro a cellula fotoelettrica. Determinazioni polarimetriche. Determinazione della densità dei liquidi. Esame spettroscopico. Determinazione del grado refrattometrico.

D) Tecnica delle misure di radio-attività.

PROVA ORALE.

La materia delle prove pratiche.

Discussione su argomenti tendenti ad accertare la cultura generale del candidato, e quella speciale nel campo della fisica.

Ordinamento generale sanitario del Regno.

Traduzione a vista dal tedesco, o dal francese o dall'inglese in italiano di un brano di un trattato di chimica.

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno.

Nozioni generali di statistica: le rappresentazioni grafiche: diagrammi, cartogrammi, ecc. Elementi del calcolo di probabilità.

Nozioni di statistica industriale.

AVVERTENZE.

Il tempo accordato per le prove pratiche sarà di volta in volta stabilito dalla Commissione giudicatrice.

Durante le prove pratiche è permesso di consultare i testi di analisi.

Alla fine di ciascuna prova pratica ciascun candidato presenterà una relazione scritta sulle operazioni effettivamente compiute e sui risultati conseguiti.

Roma, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(934)

Concorso a due posti di assistente chimico presso il Laboratorio chimico dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 138;

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1543, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduto il proprio decreto in data 1° dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1935-XIII, registro n. 1, foglio n. 72, col quale fu indetto un concorso per due posti di assistente chimico (grado 9°) del Laboratorio chimico dell'Istituto di sanità pubblica;

Ritenuto che a seguito della sospensione disposta da S. E. il Capo del Governo tale concorso non venne espletato;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 7 ottobre 1937-XV, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1937-XV contenente l'autorizzazione a bandire, fra gli altri, il concorso di cui nel presente decreto;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il bando di concorso a due posti di assistente chimico (grado 9°) presso il Laboratorio chimico dell'Istituto di sanità pubblica indetto con il decreto Ministeriale precitato.

Art. 2.

E' aperto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chimico nel Laboratorio chimico dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di lire 14.900 ed il supplemento del servizio attivo di lire 3000 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età e superato i 34 salve le eccezioni consentite dalle leggi in vigore.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Istituto di sanità pubblica, viale Regina Margherita n. 299), non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data d'iscrizione al P.N.F. rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

6° certificato medico, legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero per gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico legalizzato, deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto a cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale, oppure in chimica e farmacia, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare; certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato, come gli impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, devono produrre la dichiarazione d'invalidità agli effetti della legge

21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli orfani dei caduti per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli orfani dei caduti per servizio militare non isolato all'estero, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio anche nei territori dell'Impero, e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Art. 5.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 6.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si daranno in Roma ed avranno luogo presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso, a cura dell'Amministrazione.

Art. 7.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle Scuole superiori di medicina veterinaria o nelle Scuole superiori di agricoltura del Regno;

b) gli uffici o gli impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto di sanità pubblica;

c) da un capo di laboratorio o di reparto, ovvero da un ispettore generale dell'Istituto medesimo;

d) da due docenti di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario tecnico di gruppo *A* dell'Istituto, oppure un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di 7/10 nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osservano le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800 ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed aumentato ancora dell'8 per cento giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e le relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 15.

Il direttore dell'Istituto di sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO PER GLI ESAMI

di concorso per due posti di assistente chimico presso il Laboratorio di chimica dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Traduzione dal tedesco in italiano di un brano di un trattato di chimica. (Per la traduzione sono accordate quattro ore di tempo). Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di indicare le lingue estere (francese ed inglese) su cui egli chieda di dare esperimento, oltre quella obbligatoria.

PROVE PRATICHE.

A) Analisi qualitativa.

Ricerca delle basi e degli acidi in un miscuglio.

Il numero complessivo delle basi e degli acidi non sarà inferiore a dieci.

Sono esclusi dal miscuglio gli elementi rari.

B) Analisi quantitativa.

Separazione e determinazione di due componenti di un miscuglio.

C) Analisi organica.

Identificazione di una sostanza organica di quelle iscritte nella Farmacopea ufficiale, ultima edizione, con speciale riguardo alla ricerca dei gruppi funzionali.

Determinazione del potere digestivo dei fermenti peptici.

Ricerca e determinazione degli aminoacidi.

D) Analisi bromatologica.

Ricerche qualitative e dosaggi sopra uno dei seguenti argomenti: acqua potabile - vino - aceto - latte; grassi animali e vegetali - Farine e pane - Conserve alimentari.

PROVA ORALE.

La materia delle prove pratiche.

Discussione su argomenti tendenti ad accertare la cultura generale del candidato; e quella speciale nel campo della chimica analitica.

Ordinamento generale sanitario del Regno.

Nozioni generali sulle leggi e regolamenti riguardanti gli alimenti e le bevande.

Traduzione a vista dal tedesco, o dal francese o dall'inglese in italiano di un brano di un trattato di chimica.

Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno.

Nozioni generali di statistica. Le rappresentazioni grafiche: diagrammi, cartogrammi, ecc. - Elementi del calcolo di probabilità.

Nozioni di statistica industriale.

AVVERTENZE.

Il tempo accordato per le prove pratiche sarà di volta in volta stabilito dalla Commissione giudicatrice.

Durante le prove pratiche è permesso di consultare i testi analitici.

Alla fine di ciascuna prova pratica ciascun candidato presenterà una relazione scritta sulle operazioni effettivamente compiute e sui risultati conseguiti.

Roma, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(935)

Concorso ad un posto di assistente fisico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 138;

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 212;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, ed il R. decreto 28 settembre 1937, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1937, n. 1343, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sull'Istituto di sanità pubblica;

Veduto il proprio decreto in data 26 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1934-XII, registro n. 6 Interno, foglio n. 324, con cui fu indetto un concorso ad un posto di assistente fisico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica;

Ritenuto che, a seguito della sospensione disposta da S. E. il Capo del Governo, detto concorso non venne espletato;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 7 ottobre 1937-XV, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1937-XV contenente l'autorizzazione a bandire tra gli altri il concorso di cui nel presente decreto;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il bando di concorso ad un posto di assistente fisico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica indetto con decreto Ministeriale 26 luglio 1934-XII.

Art. 2.

E' aperto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente fisico presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica (grado 9°) con l'annuo stipendio di lire quattordicimilaquattrocento (L. 14.400) ed il supplemento del servizio attivo di lire tremila (L. 3000) oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 agosto 1937, n. 1033.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età e superato i 34, salve le eccezioni consentite dalle leggi in vigore.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, Istituto di sanità pubblica, viale Regina Margherita n. 299, non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° certificato attestante la iscrizione del concorrente al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data d'iscrizione al P.N.F. rilasciato dal segretario federale o autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, comprendente il pieno godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascista del candidato, legalizzato;

6° certificato medico legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie, che possono comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, per gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero per gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto a cui aspira;

7° diploma di laurea in fisica in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni dello Stato, come gli impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, gli invalidi per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli invalidi per servizio militare non isolato all'estero, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale; gli orfani dei caduti per fatti d'arme in Africa Orientale Italiana dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero gli orfani dei caduti per servizio militare non isolato all'estero, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito d'impegnarsi a prestare servizio anche nei territori dell'Impero e vi dovrà elencare i documenti allegati.

Art. 5.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Con decreto del Ministro non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 6.

Gli esami constano di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si daranno in Roma, ed avranno luogo presso l'Istituto di sanità pubblica nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 7.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) i servizi prestati posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcune delle cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle Scuole superiori di medicina veterinaria o nelle Scuole superiori di agricoltura del Regno;

b) gli uffici o gli impieghi coperti presso le Amministrazioni governative, provinciali o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Per quanto riguarda le pubblicazioni non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel Regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami è dato dalla Commissione, nominata dal Ministro per l'interno e composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore dell'Istituto di sanità pubblica;

c) da un capo di laboratorio o di reparto, ovvero da un ispettore generale dell'Istituto medesimo;

d) da due docenti di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Un funzionario tecnico di gruppo *A* dell'Istituto, oppure un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiori al 9°.

Art. 10.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 nel giudizio sui titoli. Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7/10 dei punti nel complesso della prova scritta e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10. Non potranno, in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei 7/10 nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osservano le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

La nomina al posto messo a concorso sarà conferita con Decreto Ministeriale secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il nominato dovrà sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di lire ottocento (L. 800) ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed aumentato ancora dell'8 per cento giusta l'art. 1° del R decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nelle misure e con le riduzioni a termini di legge, come per il personale di ruolo.

Art. 15.

Il Direttore dell'Istituto di sanità pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO PER GLI ESAMI

di concorso ad un posto di assistente fisico nel laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA.

Traduzione dal tedesco in italiano di un brano di un trattato di fisica. (Per la traduzione sono accordate quattro ore di tempo). Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di indicare le lingue estere (francese e inglese) su cui egli chieda di dare esperimento, oltre quella obbligatoria.

PROVE PRATICHE.

A) Una prova che permetta di valutare la capacità del candidato di eseguire misure nei vari campi della fisica: ottica geometrica, ottica fisica, elettricità e magnetismo.

B) Una prova che permetta di giudicare sulla conoscenza del candidato dei mezzi tecnici impiegati per la produzione delle radiazioni usate in terapia.

C) Misure di radioattività.

D) Saggi sulla qualità e misura della intensità dei raggi X.

PROVA ORALE.

La materia delle prove pratiche.
Discussione su argomenti tendenti ad accertare la cultura generale del candidato e quella speciale delle applicazioni della fisica in terapia.
Ordinamento generale sanitario del Regno.
Traduzione a vista dal tedesco, o dal francese o dall'inglese in italiano di un brano di un trattato di fisica.
Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo del Regno.
Nozioni generali di statistica: Le rappresentazioni grafiche: diagrammi, cartogrammi, ecc. Elementi del calcolo di probabilità. Nozioni di statistica industriale.

AVVERTENZE.

Il tempo accordato per le prove pratiche sarà di volta in volta stabilito dalla Commissione giudicatrice.
Durante le prove pratiche è permesso di consultare i manuali d'uso.
Alla fine di ciascuna prova pratica ciascun candidato presenterà una relazione scritta sulle operazioni effettivamente compiute e sui risultati conseguiti.

Roma, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(936)

Concorso a 35 posti di vice ragioniere nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie per l'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè il R. decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2327;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, e le sue successive modificazioni;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1938-XVI;
Vista la nota in data 26 febbraio 1938, n. 1908-4-1-3-1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 35 posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.
Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentati dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Prefettura della propria Provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per coloro che in servizio militare non isolato all'Estero prestato dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari ed a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o, per la causa nazionale, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O., o in servizio militare non isolato all'Estero in dipendenza di operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.
I cennati limiti sono aumentati di 4 anni:

a) per i candidati che risultino iscritti senza interruzione ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, infine: un ulteriore aumento di 2 anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2° diploma originale (o copia autentica) di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889); oppure diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 R. decreto 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.
Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del Testo Unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal Podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

7° certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o per fatti d'armi in A. O. o per fatti d'arme in servizio non isolato all'Estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per le operazioni militari in A. O., o in dipendenza di operazioni militari all'Estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. o dei caduti in operazioni militari all'Estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in A. O., o in dipendenza di operazioni militari all'Estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di 3 testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal Prefetto;

9° certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato l'iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione del Fascio di combattimento, o in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. oppure dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Il brevetto dovrà essere presentato.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del P.N.F. solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai Segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'A. O. dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comando del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 5, 6, 7 e 8, qualora presentino una attestazione dell'Autorità, da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere la ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno, e per quanto concerne il titolo di studio originale anche presso gli altri Ministeri.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda all'ufficio o al comando dal quale dipendono, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di Vice ragioniere in prova nella carriera di gruppo *B)* nell'Amministrazione civile dell'interno, non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
2. Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3. Ragioneria pubblica e privata e computisteria.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte;
2. Diritto civile: libro I, del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni delle obbligazioni e dei contratti in genere; delle prove; della prescrizione;
3. Diritto commerciale. Dei commercianti - delle società commerciali - dei libri di commercio - della cambiale e degli altri titoli di credito - del fallimento;
4. Nozioni di diritto corporativo;
5. Nozioni sulla Amministrazione e contabilità generale dello Stato;
6. Nozioni di statistica - statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche;
7. Nozioni di diritto ecclesiastico;
8. Legislazione speciale amministrativa;
9. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine di graduatoria, ed, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 1° gennaio 1935-XIII in A. O., o in dipendenza di operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento, prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV od alle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 1° gennaio 1935-XIII in A. O., o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777; nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vice ragionieri in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in seconda classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio un assegno lordo mensile di L. 675,38.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(942)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore di reparto medico micrografico dei Laboratori di igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1936 di direttore del reparto medico micrografico dei Laboratori d'igiene e profilassi di Avellino, Bari, Matera, Pola e Reggio Emilia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: S. E. Petragnani prof. Gianni, direttore generale della Sanità pubblica, prefetto del Regno;

Membri: S. E. De Blasi prof. Dante, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Roma; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della Regia università di Roma; Maggiora-Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia presso l'Istituto di sanità pubblica; Manzini dott. Giuseppe, direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Bologna;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(971)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di coadiutore di reparto medico micrografico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1936 di coadiutore del reparto medico micrografico dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Alessandria, Brindisi, Caltanissetta, Potenza, Reggio Emilia e Udine;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: Viafora dott. Filippo, vice prefetto;

Membri: Piras prof. Luigi, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Genova; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della Regia università di Roma; Pergola prof. Mazzini, ispettore generale batteriologo presso l'Istituto di sanità pubblica; Chiodi prof. Vilfredo, direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(972)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di assistente di reparto medico micrografico dei Laboratori di igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 67 e 71 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1936 di assistente del reparto medico micrografico dei Laboratori d'igiene e profilassi di Alessandria, Aquila, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Cremona, Enna, Forlì, Imperia, Novara, Nuoro, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Siena, Siracusa, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Verona e Vicenza;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:
Presidente: Benincasa dott. Ignazio, vice prefetto;
Membri: Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Firenze; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto d'anatomia patologica della Regia università di Roma; Vivaldi prof. Livio, coadiutore medico di 1ª classe presso l'Istituto di sanità pubblica; Vanni dott. Stefano, direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi di Siena;
Segretario: Moccia dott. Oscar, consigliere di 1ª classe nella Amministrazione dell'interno.
La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(973)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1936, n. 30123, col quale è stato bandito il concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei seguenti comuni della Provincia:
Melilli (frazione Villasmundo); Noto (frazione Frigintini a Testa dell'acqua) e Ferla;
Visto il verbale in data 8 febbraio c. a. della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nonchè la graduatoria delle candidate risultate idonee, firmata dalla Commissione stessa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti vacanti di levatrice condotte per la provincia di Siracusa, bandito in data 11 dicembre 1936:

1° Ganci Giuseppa di Angelo, con punti 47,25;
2° Mennillo Clementina di Michele, punti 47;
3° Zuccalà Gesualda di Giovanni, punti 42,31;
4° Giuliano Giovanna fu Nicolò, punti 40.

Siracusa, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: G. MASSA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto dell'11 dicembre 1936, n. 30123, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di levatrice condotta resisi vacanti nella Provincia dal 30 novembre 1935 al 30 novembre 1936;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;
Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;

Dichiara:

le sottoindicate candidate, partecipanti al concorso ai posti vacanti di levatrice condotta per la provincia di Siracusa, vincitrici del concorso stesso per i posti per ciascuna di esse indicati:
1° Ganci Giuseppa di Angelo, condotta ostetrica di Ferla;
2° Mennillo Clementina di Michele, condotta ostetrica di Melilli (frazione di Villasmundo;
3° Zuccalà Gesualda di Giovanni, condotta ostretica di Noto (frazione Frigintini).
La concorrente Giuliano Giovanna fu Nicolò, avendo concorso soltanto per la condotta ostetrica di Melilli (fraz. Villasmundo) avrà diritto al posto qualora si rendesse vacante, entro i primi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Siracusa, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: G. MASSA.

(891)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti i propri decreti 14 giugno e 15 giugno 1937-XV, n. 20349, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 22 luglio 1937-XV, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo della Prefettura, con i quali si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, bandito in data 14 febbraio 1936, n. 5045, per i sei posti di medico condotto vacanti in Provincia e si designavano, in base alla graduatoria stessa e l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato, le sedi dei vincitori del concorso;
Viste le dichiarazioni dei podestà di Gabicce, Orciano di Pesaro e Tavoleto, dalle quali risulta che i dottori Paolucci Aglaide, Morresi Gelsomino e Rocchini Aldo, nominati in conformità del citato decreto, hanno rinunciato al posto, come hanno ugualmente rinunciato gli altri successivamente nominati: Pellegrini Ferdinando, 7° graduato; Astuni Antonino, 10° graduato;
Visti gli articoli 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26-56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Determina:

Il precedente citato decreto 15 giugno 1937-XV, n. 20349, resta modificato come segue:
Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte medico chirurgiche di: S. Angelo in Vado, il dott. Silverio Conte, secondo graduato, con punti 58,818; S. Ippolito, il dott. Urbano Francesco, terzo graduato, con punti 58,272; Gradara, il dott. Guerra Corrado, 5° graduato, con punti 57,659; Orciano di Pesaro, il dott. Lippera Francesco, 8° graduato con punti 57,09; Tavoleto, il dott. Muratori Guido, 9° graduato con punti 56,545; restando vacante la condotta medico chirurgica del comune di Gabicce.
Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

(894)

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti i propri decreti in data 6 agosto 1937-XV, n. 25912, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo della Prefettura, con i quali si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045, per due posti di veterinario condotto vacanti in Provincia e si designavano, in base alla graduatoria stessa e l'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato, le sedi dei vincitori del concorso;
Viste le dichiarazioni dei podestà di Mondavio e di S. Leo dalle quali risulta che i medesimi, nominati in conformità del citato decreto, hanno rinunciato al posto, come hanno parimenti rinunciato i dott. Mirri Francesco, quarto graduato e Passarelli Alessandro, quinto graduato;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26-56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Determina:

Il precedente citato decreto in data 6 agosto 1937, n. 25912, resta modificato come segue:
Sono dichiarati vincitori per i posti di veterinario condotto di: S. Leo, in consorzio con Montecopiolo il dott. Vittorio Rossi, terzo graduato, con punti 47,50; Mondavio, il dott. Tedeschi Temistocle sesto graduato con punti 43,87.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 13 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1937-XVI pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo della Prefettura, con i quali si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per i tre posti di levatrice condotta bandito in data 14 febbraio 1936-XIV, n. 5045, e si assegnavano, in base alla graduatoria stessa e l'ordine di preferenza indicata da ciascuna le sedi delle vincitrici;
Ritenuto che la seconda graduata, signora Farini Zoe, designata per la nomina a titolare della 1ª condotta ostetrica del comune di Urbania non può essere nominata perchè radiata dal P.N.F.;
Visti gli articoli 69 del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Determina:

Il precedente citato decreto 30 ottobre 1937-XVI, n. 29074, resta modificato come segue:
Sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica di:
Barchi: la signorina Carlini Margherita, 1ª graduata con punti 47,81;
Urbania, 1ª condotta: la signora Mancini Agnese, 3ª graduata con punti 44,06;
Urbania, 2ª condotta: la signorina Cruciani Leonilde, 4ª graduata con punti 43,43.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 5 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: AZARETTI.

(970)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del pubblico macello e del servizio zooiatrico e zootecnico del comune di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 4 marzo 1937, n. 29478, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario condotto, direttore del pubblico macello e del servizio zooiatrico e zootecnico del comune di Novara;
Visto l'altro proprio decreto 28 gennaio 1938-XVI, n. 1778, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di cui sopra formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto Ministeriale 27 agosto 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1937-XV;
Ritenuto che detto decreto di approvazione della graduatoria è stato pubblicato nei modi di legge;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Anglesio Carlo di Martino, 1° classificato, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto, direttore del pubblico macello e del servizio zooiatrico e zootecnico del comune di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello del comune di Novara.

Novara, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: LETTA.

(892)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.